

Codice A1815A

D.D. 11 aprile 2016, n. 812

Subentro nell'autorizzazione idraulica n. 2505, approvata con D.D. n. 1637 del 09/07/15, relativa all'esecuzione di lavori di scavo e realizzazione muro di sostegno in c.a. nella fascia di rispetto in sponda sinistra della Roggia Vecchia in C.ne di Serravalle Sesia, nell'ambito della realizzazione opere di urbanizzazione a servizio di insediamento ad uso produttivo. Richiedente: ditta ZGL s.r.l. di Zavallone Giuseppe

Vista l'istanza datata 17/02/2016 (a prot. n. 9798/A1815A del 02/03/2016) presentata al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli dal signor Zavallone Giuseppe nella qualità di titolare della ditta ZGL s.r.l. di Zavallone Giuseppe, con sede e domicilio legale in Pray Biellese (BI), via Noveis n. 7 – codice fiscale e partita IVA 02588370029, finalizzata al subentro della ditta ditta ZGL s.r.l. di Zavallone Giuseppe nella titolarità dell'autorizzazione idraulica n. 2505, approvata con D.D. n. 1637 del 09/07/2015, relativa all'esecuzione di lavori di scavo e realizzazione muro di sostegno in c.a. nella fascia di rispetto in sponda sinistra della Roggia Vecchia in comune di Serravalle Sesia, nell'ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di insediamento ad uso produttivo;

atteso che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del soggetto autorizzato con D.D. n. 1637 del 09/07/2015;

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e ss.mm.ii.
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2001;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii.
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013,

determina

1. di autorizzare il subentro della ditta ZGL s.r.l. di Zavallone Giuseppe, con sede e domicilio legale in Pray Biellese (BI), via Noveis n. 7 – codice fiscale e partita IVA 02588370029 nella titolarità dell'autorizzazione idraulica n. 2505, approvata con D.D. n. 1637 del 09/07/2015, relativa all'esecuzione di lavori di scavo e realizzazione muro di sostegno in c.a. nella fascia di rispetto in sponda sinistra della Roggia Vecchia in comune di Serravalle Sesia, nell'ambito della realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di insediamento ad uso produttivo;
2. che il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del soggetto autorizzato con D.D. n. 1637 del 09/07/2015 e, in particolare, all'osservanza delle condizioni di seguito richiamate, pena la decadenza della presente autorizzazione:

- è fatto divieto assoluto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso il materiale di risulta proveniente dagli scavi nella fascia di rispetto della Roggia Vecchia modificando l'altimetria dei luoghi, di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell'alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **31/12/2016**. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli il certificato di collaudo statico del muro di sostegno, nonché la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Roggia Vecchia;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli